

**AI SIGNOR SINDACO
del Comune di**

.....

CAPPE08D.rtf - (10/2008)

Oggetto: Dichiarazione di effettuazione di:

- giochi leciti;
- gestione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di abilità (*non necessaria per i titolari licenze artt. 86 e 88 TULPS: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, attività ricettive, stabilimenti di bagni, esercizi di somministrazione nei circoli privati, sale giochi e sale scommesse*)

Art. 19 Legge 241/90 - art. 38 legge 23.12.2000 n. 388 - art. 110 TULPS R.D. 18.06.1931 n. 773 - Decreto Ministero Finanze 27.10.2003 - Art. 1, commi 525-555, legge 23.12.2005, n. 266.

Il sottoscritto nato a
il residente a cap.
Via n. tel./
Codice Fiscale

nella sua qualità di: titolare di impresa individuale
oppure: legale rappresentante della Società con
sede legale a cap. Via n.
codice fiscale coincidente con il numero di iscrizione nel Registro
delle Imprese della Camera di Commercio di

premessò che

il dichiarante è titolare dell'autorizzazione n. per l'esercizio dell'attività di in Via
/Piazza n.

D I C H I A R A
AI SENSI DEGLI ARTT. 86 e 110 DEL T.U.L.P.S.

che intende detenere nel suddetto esercizio:

- i giochi leciti;
- gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità ad esclusione di quelli d'azzardo per i quali è stato ottenuto specifico nulla-osta da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Il sottoscritto, sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle implicazioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e delle conseguenze di cui all'art. 21 della legge 07.08.1990 n. 241 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi dell' art. 3 del D.P.R. 300/92 e degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000, DICHIARA

- altresì di esporre in modo ben visibile nell'esercizio, la tabella dei giochi proibiti che ritira dal Comune contestualmente alla presentazione della presente denuncia.

- di non aver riportato condanne penali ostantive allo svolgimento dell'attività;
- il rispetto degli obblighi di cui all'art. 12 del TULPS (istruzione dei figli);

Ai fini della normativa antimafia

Ai sensi dell'art. 5 del DPR. 252/98, consapevole delle implicazioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e delle conseguenze di cui all'art. 21 della legge n. 241/1990 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni,

Attesta che nei propri confronti non sussistono cause di divieto o di decadenza o di sospensione previste dalla vigente normativa "antimafia".

Dichiara che nella Società, gli amministratori che di seguito rendono l'autocertificazione sono :

cognome e nome

qualifica societaria

.....
.....
.....

(Indicare gli altri componenti l'organo di amministrazione nei casi di S.p.A., S.r.l., S.a.p.a., S.c.a r.l.)
(Indicare tutti i soci nei casi di S.n.c. e i soci accomandatari nei casi di S.a.s.)

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati sopra forniti verranno trattati per l'espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e i servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano.

data

firma

.....

Allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità)

(quando l'istanza viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato)

↓	a cura dell'Ufficio ricevente quando la firma sull'istanza viene apposta in presenza del dipendente addetto	↓
---	---	---

COMUNE di

Il dichiarante, previo accertamento dell'identità, ha firmato in mia presenza.

data

IL DIPENDENTE ADDETTO

.....



(da compilare solo nel caso di società per gli altri soci o amministratori)

AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

per gli altri soci o amministratori

I Sottoscritti soci o amministratori, della Società
con sede a **attestano ai sensi dell'art. 5 del DPR. 252/98 e consapevoli delle**
implicazioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e delle conseguenze di cui all'art. 21 della
legge n. 241/1990 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, che nei propri confronti non sussistono
cause di divieto o di decadenza o di sospensione previste dalla vigente normativa "antimafia":

Dati anagrafici del Socio o Amministratore

(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

(carica)

(residenza)

data

firma

Allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità)

(quando l'istanza viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato)



a cura dell'Ufficio ricevente quando la firma sull'istanza viene apposta in presenza del dipendente addetto



COMUNE di

Il dichiarante, previo accertamento dell'identità, ha firmato in mia presenza.

data

IL DIPENDENTE ADDETTO

.....

Dati anagrafici di altro Socio o Amministratore

(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

(carica)

(residenza)

data

firma

Allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità)

(quando l'istanza viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato)



a cura dell'Ufficio ricevente quando la firma sull'istanza viene apposta in presenza del dipendente addetto



COMUNE di

Il dichiarante, previo accertamento dell'identità, ha firmato in mia presenza.

data

IL DIPENDENTE ADDETTO

.....

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 27 ottobre 2003

(Gazzetta Ufficiale n. 255 del 3 novembre 2003)

Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati.

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1. Il decreto individua il numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative alla installazione di tali apparecchi
2. Ai soli fini del presente decreto, gli esercizi pubblici ed i circoli privati assoggettati ad autorizzazione ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., nonché i punti di raccolta di altri giochi assoggettati ad autorizzazione ai sensi del successivo art. 88 del medesimo T.U., sono articolati in:
 - a) **bar, caffè ed esercizi assimilabili**, che hanno come attività prevalente la vendita al minuto e la somministrazione di cibi e bevande;
 - b) **ristoranti, fast-food, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili**, che hanno come attività prevalente la somministrazione di pasti;
 - c) **stabilimenti balneari**, che hanno come attività prevalente la messa a disposizione di servizi per la balneazione;
 - d) **alberghi, locande ed esercizi assimilabili**, che hanno come attività prevalente l'offerta di ospitalità;
 - e) ~~sale pubbliche da gioco, chiamate convenzionalmente "sale giochi", ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, biliardi, biliardini, flipper o juke-box~~ [vedi modifiche apportate dal Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2007];
 - f) **circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili**, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235, che svolgono attività sociali e ricreative riservate ai soli soci, purché in possesso della licenza per la somministrazione di cibi e bevande;
 - g) ~~agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.~~ [vedi modifiche apportate dal Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2007];
 - h) **esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi**, titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.

ART. 2 - NUMERO MASSIMO DEGLI APPARECCHI INSTALLABILI DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 6

1. In **ciascun bar ed esercizio assimilabile** e' installabile un apparecchio o congegno di cui all'art. 110, comma 6, ogni 15 metri quadrati di superficie destinata alla somministrazione. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 50 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 50 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.
2. In **ciascun ristorante ed esercizio assimilabile** e' installabile un apparecchio o congegno di cui all'art. 110, comma, ogni 30 metri quadrati di superficie destinata alla somministrazione. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 100 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 100 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.
3. In ciascuno **stabilimento balneare** e' installabile un apparecchio o congegno di cui all'art. 110, comma 6, ogni 1.000 metri quadrati di superficie di concessione demaniale. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 2.500 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 2.500 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.
4. In ciascun **albergo ed esercizio assimilabile** e' installabile un apparecchio o congegno di cui all'art. 110, comma 6, ogni 20 camere. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 4

fino a 100 camere, elevabile di una unità ogni ulteriori 100 camere, fino ad un numero massimo pari a 6.

5. In ciascuna **sala pubblica da gioco** e' installabile un apparecchio di cui all'art. 110, comma 6, ogni 10 metri quadrati di superficie del locale.
6. In ciascun **agenzia di raccolta delle scommesse** ed in ciascun altro esercizio titolare di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S. e' installabile un apparecchio o congegno di cui all'art. 110, comma 6, ogni 15 metri quadrati di superficie del locale. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 6 fino a 100 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 100 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 8.
7. In ciascun **esercizio che raccoglie scommesse** su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S., e' installabile un apparecchio o congegno di cui all'art. 110, comma 6, ogni 15 metri quadrati di superficie del locale. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 50 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 50 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.
8. **Per i circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili** di cui all'art. 1, comma 2, lettera f), si osservano le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2, con esclusivo riferimento all'area destinata alla somministrazione.

Art. 3 - Disposizioni generali

1. Gli apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto.
2. In nessun caso e' consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali od aree destinati alle attività degli esercizi di cui all'art. 1, comma 2.
3. **Negli esercizi di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8 dell'art. 2**, l'offerta complessiva di gioco tramite apparecchi o congegni non deve riguardare esclusivamente l'installazione, nei limiti quantitativi di cui agli stessi commi, degli apparecchi o congegni previsti all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. **Negli esercizi di cui al comma 5**, il numero di apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 6, non può, comunque, essere superiore al numero complessivo delle altre tipologie di apparecchi o congegni presenti nell'esercizio stesso.
4. **Negli esercizi di cui ai commi 1, 2, 3, 7 e 8 dell'art. 2**, gli apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. non possono essere contigui agli apparecchi di altre tipologie. **Negli esercizi di cui ai commi 4 e 5** dello stesso art. 2, gli apparecchi o congegni previsti all'art. 110, comma 6, sono collocati in aree specificamente dedicate.
5. In tutti gli esercizi pubblici, circoli privati o punti di raccolta di altri giochi autorizzati, il titolare della relativa autorizzazione e' tenuto a far osservare il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 di cui all'art. 110, comma 8, del T.U.L.P.S.

Art. 4 - Disposizioni transitorie

1. **Fino al 30 aprile 2004**, nel computo del numero degli apparecchi o congegni installabili di cui all'art. 2, non si tiene conto di quelli di cui all'art. 110, comma 7, lettera b), installati anteriormente alla data di efficacia del presente decreto, per i quali siano stati richiesti e rilasciati i relativi nulla osta e siano state assolte le imposte per gli anni 2003 e 2004. 2. Fino al collegamento in rete per la gestione telematica, il titolare di ciascun esercizio pubblico, circolo privato o punto di raccolta di altri giochi autorizzati e' tenuto a comunicare l'installazione di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, nonché la successiva disinstallazione degli stessi, secondo le modalità ed i termini che saranno definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato d'intesa con il Dipartimento della pubblica sicurezza.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 18 gennaio 2007

(Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2007)

Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1. Il decreto individua il numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (di seguito, T.U.L.P.S.) che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 38, comma 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il decreto individua, altresì, le prescrizioni da osservare ai fini della installazione dei suddetti apparecchi.
2. I limiti quantitativi e le prescrizioni riportate nel presente decreto si riferiscono ai seguenti punti di vendita, individuati dall'art. 38, comma 1, lettera c), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in possesso, comunque, di una delle licenze previste dall'art. 86 ovvero dall'art.88 del T.U.L.P.S.:
 - a) **agenzie di scommessa ed altri punti di vendita**, previsti dall'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici;
 - b) **sale destinate al gioco** di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29;
 - c) **sale pubbliche da gioco** ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box.
3. Ai soli fini del presente decreto, per area di vendita si intende la superficie dell'esercizio destinata alla commercializzazione dei prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili. Non costituisce area di vendita quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

ART. 2 - NUMERO MASSIMO DEGLI APPARECCHI INSTALLABILI *(di cui all'art. 110, commi 6 o 7)*

1. In **ciascun punto di vendita di cui all'art. 1, comma 2, lettere a)**, è installabile un apparecchio di cui all'art. 110, commi 6 o 7, del T.U.L.P.S. ogni 5 metri quadrati dell'area di vendita, fino ad un massimo di 24 apparecchi. Nel caso in cui l'area di vendita sia inferiore a 40 metri quadrati è comunque possibile installare fino ad 8 apparecchi.
2. In **ciascun punto di vendita di cui all'art. 1, comma 2, lettera b)**, è installabile un apparecchio di cui all'art. 110, commi 6 o 7, ogni 20 metri quadrati dell'area di vendita, fino ad un massimo di 75 apparecchi. Nel caso in cui l'area di vendita sia inferiore a 600 metri quadrati è comunque possibile installare fino a 30 apparecchi.
3. In **ciascun punto di vendita di cui all'art. 1, comma 2, lettera c)**, è installabile un apparecchio di cui all'art. 110, commi 6 o 7, del T.U.L.P.S. ogni 5 metri quadrati dell'area di vendita. Il numero di apparecchi da intrattenimento di cui all'art.110, comma 6, del T.U.L.P.S. installati per la raccolta di gioco non può comunque superare il doppio del numero di apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse installati presso lo stesso punto di vendita.

Art. 3 – Prescrizioni per l'installazione degli apparecchi

1. In applicazione del divieto generale di partecipazione ai giochi, scommesse o concorsi che consentono vincite in denaro ai soggetti di minore età, l'ingresso e la permanenza nelle aree di ciascun punto di vendita di cui all'art. 1, nelle quali sono offerti tali giochi, scommesse o concorsi, sono vietati ai suddetti soggetti.
Il punto di vendita è tenuto ad assicurare il rispetto del divieto anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.

2. In ciascun punto di vendita di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), gli apparecchi da intrattenimento sono collocati in locali separati da quelli nei quali si svolge il gioco di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29.
3. Nel caso in cui in un punto di vendita siano installati sia apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., che apparecchi di tipologie diverse, gli stessi sono collocati in aree separate, specificamente dedicate.
4. Relativamente agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., costituisce condizione imprescindibile per l'installazione degli apparecchi, ai fini della raccolta di gioco, la dotazione, presso l'esercizio od il locale, di punti di accesso alla rete telematica di cui all'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. I punti di accesso di cui al comma 4 sono predisposti secondo le disposizioni tecniche definite da AAMS e con modalità tali da garantire: a) la continuità del collegamento tra apparecchio e rete telematica; b) il rispetto delle prescrizioni definite dalle disposizioni in materia di sicurezza degli impianti e delle tecnologie elettroniche; c) la protezione fisica degli apparati per evitare manomissioni, danneggiamenti ovvero il verificarsi di condizioni che possano comprometterne il corretto funzionamento.
6. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi per la raccolta di gioco all'esterno dei locali o delle aree oggetto di autorizzazione.

Art. 4 - Disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 38, comma 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il presente decreto sostituisce la disciplina prevista per i punti di vendita di cui all'art. 1, comma 2, lettere e) e g), del decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003.

**LIMITI INSTALLAZIONE VIDEOGIOCHI di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS
(Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 27/10/2003)
per interpretazione leggere attentamente gli articoli 2 e 3 del Decreto 27/10/2003 allegato**

* n	NOTE commi art. 3 Decreto	TIPOLOGIA ESERCIZI	fascia 1		fascia 2		fascia 3		fascia 4		fascia 5		fascia 6		fascia 7		fascia 8	
			superficie esercizio	N. ap	superficie esercizio	N. ap	superficie esercizio	N. ap	superficie esercizio	N. ap	superficie esercizio	N. ap	superficie esercizio	N. ap	superficie esercizio	N. ap	superficie esercizio	N. ap
1 e 8	c. 3a) c. 4a)	1 - BAR CAFFÈ ED ESERCIZI SIMILARI 8 - (anche in circoli)	da 15 mq a 29 mq	1	da 30 mq a 99 mq	2	da 100 mq a 149 mq	3	da 150 mq in poi	4	Non consentito un numero superiore a 4 anche in caso di abbinamento ad attività non prevalente di ristorazione							
2 e 8	c. 3a) c. 4a)	2 - RISTORANTE ED ESERCIZI SIMILARI 8 - (anche in circoli)	da 30 mq a 59 mq	1	da 60 mq a 199 mq	2	da 200 mq a 299 mq	3	da 300 mq in poi	4	Non consentito un numero superiore a 4 anche in caso di abbinamento ad attività non prevalente di bar caffè e simili							
3	c. 3a) c. 4a)	STABILIMENTO BALNEARE	da 1000 mq a 1999 mq	1	da 2000 mq a 4999 mq	2	da 5000 mq a 7499 mq	3	da 7500 mq in poi	4	Non consentito un numero superiore a 4							
4	c. 3a) c. 4b)	ALBERGO ED ESERCIZI SIMILARI	da 20 a 39 camere	1	da 40 a 59 camere	2	da 60 a 79 camere	3	da 80 a 199 camere	4	da 200 a 299 camere	5	da 300 in poi	6	Non consentito un n. superiore a 6			
7	c. 3a) c. 4a)	Esercizio di RACCOLTA SCOMMESSE su incarico di concessionari di giochi titolari di licenza art. 88 TULPS	da 15 mq a 29 mq	1	da 30 mq a 100 mq	2	da 101 mq a 150 mq	3	da 151 mq in poi	4	Non consentito un numero superiore a 4							

* n. = tipologia attività come previste dal numero di comma dell'art. 2 del Decreto 27/10/2003

NOTE: commi dell'articolo 3 del Decreto 27/10/2003:

comma 1) Si possono installare apparecchi o congegni di cui all'art. 110 comma 6.

Tali apparecchi non possono in alcun caso essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto.

comma 2) In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali od aree destinati alle attività degli esercizi di cui all'art. 1, comma 2.

comma 3a) Negli esercizi di cui ai commi 1,2,3,4,7,e 8 dell'art. 2, l'offerta complessiva di gioco tramite apparecchi o congegni non deve riguardare esclusivamente l'installazione, nei limiti quantitativi di cui agli stessi commi, degli apparecchi o congegni previsti dall'art. 110, comma 6 del TULPS.

comma 4a) Negli esercizi di cui ai commi 1,2,3,7, e 8 dell'art. 2, gli apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS non possono essere contigui agli apparecchi delle altre tipologie.

comma 4b) Negli esercizi di cui al comma 4 dello stesso art. 2, gli apparecchi o congegni previsti all'art. 110, comma 6, sono collocati in aree specificamente dedicate.

**LIMITI INSTALLAZIONE VIDEOGIOCHI di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del TULPS
(Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 18/01/2007)
per interpretazione leggere attentamente il Decreto 18/01/2007 allegato**

TIPOLOGIA ESERCIZI	L I M I T I	
sale scommesse	TIPOLOGIA APPARECCHI	commi 6 e 7, art.110
	RAPPORTO NUMERO APPARECCHI / SUPERFICIE LOCALE	n. 1 ogni 5 mq limitatamente a superficie non inferiore a 40 mq
	LIMITE MASSIMO	n. 8 apparecchi superficie inferiore a 40 mq n. 24 apparecchi per superficie non inferiore a 40 mq
	OBBLIGO ALTRE TIPOLOGIE DI GIOCO	nessun obbligo
sale bingo	TIPOLOGIA APPARECCHI	commi 6 e 7, art.110
	RAPPORTO NUMERO APPARECCHI / SUPERFICIE LOCALE	n. 1 ogni 20 mq limitatamente a superficie non inferiore a 600 mq
	LIMITE MASSIMO	n. 30 apparecchi superficie inferiore a 600 mq n. 75 apparecchi per superficie non inferiore a 600 mq
	OBBLIGO ALTRE TIPOLOGIE DI GIOCO	nessun obbligo
sale giochi	TIPOLOGIA APPARECCHI	commi 6 e 7, art.110
	RAPPORTO NUMERO APPARECCHI / SUPERFICIE LOCALE	n. 1 ogni 5 mq
	LIMITE MASSIMO	nessun limite
	OBBLIGO ALTRE TIPOLOGIE DI GIOCO	numero apparecchi del comma 6 non superiore a doppio del numero di altre tipologie